



C.I.S.A.P.



CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

CONVENZIONE E STATUTO

CONVENZIONE
DEL
"C I S A P"
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRA I COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno diciassette del mese di novembre, in Grugliasco presso la sede municipale, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale

TRA

1) La Città di Collegno (codice fiscale n. 00524380011), rappresentata dal Signor Umberto D'OTTAVIO, nato a CERIGNOLA (FG) il 15 luglio 1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Collegno, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 28 settembre 1995, esecutiva ai sensi di legge;

2) La Città di Grugliasco (codice fiscale n. 01472860012) rappresentata dal Signor Mariano TURIGLIATTO, nato a SPARONE (TO) il 12 settembre 1954, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Grugliasco, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 2 ottobre 1995, esecutiva ai sensi di legge;

I Signori Umberto D'OTTAVIO e Mariano TURIGLIATTO, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione.

PREMESSO

- che i Comuni di Collegno e di Grugliasco hanno optato per la gestione associata dei Servizi Sociali sin dal 1982, avevano, nello stesso tempo, delegato i servizi stessi all' "USSL 24", ai sensi dall'art. 8 delle Leggi Regionali 23 aprile 1982, n. 20 e 13 aprile 1995, n. 62;
- che a partire dal gennaio 1983 gli interventi sociali, prima erogati dai Comuni singoli, sono stati riorganizzati nell'ambito di un unico servizio socio assistenziale chiamato ad esercitare le funzioni previste ,dall'art. 9 della citata Legge Regionale n. 20 del 1982 in un bacino territoriale, comprendente entrambi i comuni, fortemente caratterizzato dalle problematiche sociali tipiche della prima cintura metropolitana;

- che le idee guida che caratterizzarono la scelta da parte dei comuni di Collegno e Grugliasco di gestire tali servizi in forma associata ed integrata con i servizi sanitari, si ispiravano alla necessità di sintesi, globalità ed unitarietà dei servizi e degli interventi da mettere, a disposizione della cittadinanza;
 - che il servizio socio assistenziale ha attivato interventi stabili in tutto il territorio dei comuni associati ed in particolare ha svolto e svolge la propria attività mediante:
 - interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo sotto forma di assistenza sociale professionale, assistenza economica ed assistenza domiciliare;
 - interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, mediante affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei para familiari o persone singole, affidamenti a servizi residenziali tutelari;
 - che l'attività del servizio comporta, inoltre, la realizzazione di interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;
 - che i comuni di Collegno e Grugliasco intendono garantire il livello dei servizi raggiunto proseguendo nell'esperienza, rivelatasi positiva, di una gestione associata che risulta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione territoriale idonea a consentire l'organica programmazione degli interventi ed una erogazione omogenea di servizi alla cittadinanza;
 - che l'avvenuta riorganizzazione delle preesistenti UU.SS.LL. e la trasformazione delle stesse in aziende regionali con bacino territoriale più vasto, suggerisce di provvedere alla riassunzione della gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali, pur continuando l'esperienza associativa, grazie all'affidamento della gestione delle funzioni in parola ad un nuovo consorzio tra i due comuni che potrà anche provvedere, una volta costituito, a stipulare accordi con l'azienda, regionale U.S.L. per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione degli stessi con i servizi sanitari;
 - che gli enti consorziati hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale richiesti dall'ordinamento per proseguire la gestione dei servizi suddetti in forma associata;
 - che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopra citati, implica la stipulazione di una convenzione che sostanzialmente l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra i Comuni associati;
 - che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:
 - n. 89 in data 28 settembre 1995 del Comune di Collegno;
 - n. 69 in data 2 ottobre 1995 del Comune di Grugliasco,
- allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere B) e C) hanno approvato lo schema della presente convenzione, composto di n. 15 articoli e lo statuto del Consorzio, composto di n. 52 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera A):

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato e descritto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

I Comuni di Collegno e di Grugliasco convengono di costituirsi in Consorzio, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini gli altri servizi atti a garantire la migliore, compatibile, qualità della vita. Convengono, altresì, di attribuire al consorzio la denominazione di: "*Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona*" - e potrà anche essere indicato con la sigla "C I S A P" con sede in GRUGLIASCO.

ART.2 - FINALITA'

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali delegati dell'"USSL n. 5" (già USSL n. 24) affidando al Consorzio, nuovo organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica, la gestione dei servizi a rilevanza sociale previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. e dalla Legge Regionale 13 aprile 1995, n.62.

Al nuovo organismo è, altresì, possibile conferire, con formale provvedimento di entrambi i comuni e previa intesa con il consiglio di amministrazione la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

Il Consorzio deve pertanto, provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di costituire il Consorzio a tempo indeterminato.

Ogni quinquennio l'assemblea consortile deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del consorzio.

Tuttavia esso potrà venir sciolto in qualunque momento per mutuo consenso dei comuni consorziati o ad istanza di una singola Amministrazione, da comunicare con almeno un anno di anticipo.

ART. 4 - RECESSO

La data di decorrenza del recesso viene indicata nel provvedimento che lo determina da adottare nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 25 della legge n. 142 del 1990.

Il Comune recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli atti con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri comuni al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione di altri Enti presuppone la revisione delle norme statutarie e della convenzione e la loro approvazione da parte dei soggetti associati, previo parere dell'assemblea.

ART. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Ciascun comune partecipa alla gestione del consorzio e si accolla l'onere finanziario, sulla base della popolazione residente.

Le quote di partecipazione, espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità, sono aggiornate annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio in base alla popolazione residente al 1 gennaio dell'anno in corso.

All'atto della costituzione del consorzio le quote stesse sono determinate come segue:

Comune	Popolazione al 1 gennaio 1995	Quota %
COLLEGNO	47.042	53
GRUGLIASCO	40.936	47

ART. 7 - PATRIMONIO

I beni conferiti in via permanente dagli Enti associati entrano a far parte del patrimonio consortile. Gli enti associati possono inoltre concedere in uso e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convinzioni.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, agli enti facenti parte del consorzio, entro 15 giorni dalla loro esecutività.

Agli effetti dell'art. 25, comma terzo, della legge n.142 del 1990, si considerano fondamentali gli atti indicati all'art. 10 dello statuto.

ART. 9 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione devono chiedere parere consultivo agli Enti partecipanti al consorzio, se un associato lo richiede.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART. 10 - ONERI FINANZIARI

Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza degli enti associati, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla documentata richiesta.

L'amministratore delegato, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "*ad actus*" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi maturati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Il consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi, in alternativa, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della Procedura prevista dall'art. 32 della Legge, 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 11 - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.

Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente, deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 13 - SUCCESSIONE

Il nuovo Consorzio subentra, nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso, all'azienda regionale U.S.L. 5 che attualmente gestisce in nome e per conto dei comuni associati i servizi socio-assistenziali.

Il Consorzio fa propria la pianta organica funzionale approvata dall'associazione dei comuni per la gestione del servizio socio-assistenziale. Il personale impiegato nei servizi, attualmente dipendente dei Comuni in posizione di distacco presso l'azienda regionale "U.S.L. 5", è integrato nei ruoli del costituendo consorzio.

Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili ed immobili inventariato in capo al servizio socio assistenziale.

ART. 14 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, di uno dei due comuni associati il consorzio si, considera estinto.

ART. 15 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO ED A REGIME

La costituzione del consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Gli organi dell'azienda regionale "U.S.L. 5", proseguono nella gestione dei servizi socio assistenziali sino alla nomina, ai sensi dello Statuto, del consiglio di amministrazione del consorzio.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il consorzio, potrà, avvalersi del personale e degli uffici dei comuni associati, previo accordo con le amministrazioni interessate.

Il Consorzio potrà, inoltre, stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire dei servizi e delle strutture dell'azienda regionale "U.S.L. 5" operanti in ambito coincidente con quello dei comuni associati al fine di valorizzare ogni possibile sinergia.

La presente scrittura privata redatta in numero tre originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II[^], tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli. originali:

A) Statuto;

B) Deliberazione del consiglio comunale di Collegno n. 89 in data 23.09.1995;

C) Deliberazione del consiglio comunale di Grugliasco n.69 in data 02.10.1995.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DI COLLEGNO

(Umberto D'OTTAVIO)

F.to in originale

IL SINDACO DI GRUGLIASCO

(Mariano TURIGLIATTO)

F.to in originale

APPENDICE ALLA CONVENZIONE
del
"CISAP"
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRA I COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO
Stipulata in data 28.11.1995

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventotto del mese di dicembre in Grugliasco presso la sede del C.I.S.A.P. nella sala delle riunioni

TRA

1. La Città di Collegno (codice fiscale n. 00524380011), rappresentata dal Signor Umberto D'OTTAVIO, nato a CERIGNOLA (FG) il 15 luglio 1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Collegno, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 in data 29 ottobre 1998 esecutiva ai sensi di legge;

2. La Città di Grugliasco (codice fiscale n. 01472860012) rappresentata dal Signor Mariano TURIGLIATTO, nato a SPARONE (TO) il 12 settembre 1954, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Grugliasco, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 26 novembre 1998 esecutiva ai sensi di legge;

I Signori Umberto D'OTTAVIO e Mariano TURIGLIATTO, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione.

PREMESSO

- che i comuni di Collegno e di Grugliasco hanno optato per la gestione associata dei Servizi Sociali sin dal 1982; avevano, nello stesso tempo, delegato i servizi stessi all'"USSL 24", ai sensi dall'art. 8 delle Leggi Regionali 23 aprite 1982, n. 20 e 13 aprile 1995, n. 62;
- che in data 28 novembre 1995 è stata stipulata tra i comuni di Collegno e Grugliasco apposita convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art.25 della Legge 8 giugno 1990, n.142, del Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi alla Persona", indicato anche con la sigla CISAP, con sede in Grugliasco;
- che, nel corso dell'attività del consorzio è emersa la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto, allo scopo di rendere più snella ed efficace la gestione dell'ente, oltre che per adeguare lo statuto stesso alle intervenute modifiche legislative in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari

n. 120 in data 29 ottobre 1998 del Comune di Collegno

n. 99 in data 26 novembre 1998 del Comune di Grugliasco
allegate al presente atto, rispettivamente sotto le lettere B) e C) hanno approvato lo schema della presente appendice alla convenzione principale e le modifiche allo statuto, che si allega al presente atto nel nuovo testo che ne risulta, allegato al presente atto sotto la lettera A)

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

1. Richiamata la, convenzione principale in data 28 novembre 1995 le parti dichiarano di confermare ed accettare tutto quanto in esso previsto in ogni sua parte e di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Le parti dichiarano inoltre di accettare le modificazioni allo statuto allegato alla convenzione principale, approvate con le deliberazioni dei consigli comunali di Collegno e Grugliasco, in premessa citate ed allegate al presente atto;
3. Le modifiche di cui al punto precedente si considerano in vigore dal momento della stipula della presente convenzione;
4. La disciplina del periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente e la costituzione dei nuovi organi è regolata dall'art. 54 dello statuto, nel testo allegato alla presente;

La presente scrittura privata redatta in numero tre originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- A) Statuto nel testo comprensivo delle modifiche;
- B) Deliberazione del consiglio comunale di Collegno n. 120 in data 29 ottobre 1998;
- C) Deliberazione del consiglio comunale di Grugliasco n. 99 in data 26 novembre 1998.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DI COLLEGNO
(Umberto D'OTTAVIO)
F.to in originale

IL SINDACO DI GRUGLIASCO
(Mariano TURIGLIATTO)
F.to in originale

APPENDICE ALLA CONVENZIONE
del
“C I S A P”
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRA I COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO
stipulata in data 28/11/1995

L'anno duemilauno, il giorno ventitre del mese di maggio in Grugliasco, presso la sede del CISAP nella sala delle riunioni

TRA

- 1) La Città di Collegno (codice fiscale n. 00524380011), rappresentata dal Signor Umberto D'OTTAVIO, nato a CERIGNOLA (FG) il 15 luglio 1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Collegno, in qualità di sindaco pro - tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 21 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) La Città di Grugliasco (codice fiscale n. 01472860012) rappresentata dal Signor Mariano TURIGLIATTO, nato a SPARONE (TO) il 12 settembre 1954, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Grugliasco, in qualità di sindaco pro - tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 10 aprile 2001, esecutiva ai sensi di legge;

I Signori Umberto D'OTTAVIO e Mariano TURIGLIATTO, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione.

PREMESSO

- che i Comuni di Collegno e di Grugliasco hanno optato per la gestione associata dei Servizi Sociali sin dal 1982; avevano, nello stesso tempo, delegato i servizi stessi all' "USSL 24", ai sensi dall'art. 8 delle Leggi Regionali 23 aprile 1982, n. 20 e 13 aprile 1995, n. 62;
- che in data 28 novembre 1995 è stata stipulata tra i Comuni di Collegno e Grugliasco apposita convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142, del Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi alla Persona", indicato anche con la sigla CISAP, con sede in Grugliasco;
- che in data 28 dicembre 1998 è stata stipulata tra i Comuni di Collegno e Grugliasco apposita appendice alla convenzione principale per l'approvazione delle modifiche allo Statuto originario che, nel corso dell'attività del consorzio è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche allo statuto, allo scopo di rendere più snella ed efficace la gestione dell'ente, oltre che per adeguare lo statuto stesso alle intervenute modifiche legislative in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari
 - n. 24 in data 21 marzo 2001 del Comune di Collegno
 - n. 12 in data 10 aprile 2001 del Comune di Grugliascoallegate al presente atto, rispettivamente sotto le lettere B) e C), hanno approvato lo schema della presente appendice alla convenzione principale e le modifiche allo statuto, che si allega al presente atto nel nuovo testo che ne risulta, allegato al presente atto sotto la lettera A),

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

Fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

1. richiamata la convenzione principale in data 28 novembre 1995 e l'appendice in data 28 dicembre 1998 le parti dichiarano di confermare ed accettare tutto quanto in esse previsto in ogni loro parte e di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale delle stesse;
2. le parti dichiarano inoltre di accettare le modificazioni allo statuto allegato all'appendice alla convenzione in data 28 dicembre 1998, approvate con le deliberazioni dei consigli comunali di Collegno e Grugliasco, in premessa citate ed allegate al presente atto;
3. le modifiche di cui al punto precedente si considerano in vigore dal momento della stipula della presente appendice alla convenzione principale;
4. la disciplina del periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente e la costituzione dei nuovi organi è regolata dall'art. 55 dello statuto, nel testo allegato alla presente.

La presente scrittura privata redatta in numero tre originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- A) Statuto nel testo comprensivo delle modifiche;
- B) Deliberazione del consiglio comunale di Collegno n. 24 in data 21 marzo 2001;
- C) Deliberazione del consiglio comunale di Grugliasco n. 12 in data 10 aprile 2001.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
DEL COMUNE DI COLLEGNO
(*Umberto D'OTTAVIO*)
F.to in originale

IL SINDACO
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO
(*Mariano TURIGLIATTO*)
F.to in originale

Approvata con deliberazioni dei C.C. dei Comuni di Collegno n. 88/04 e Grugliasco n. 112/04

APPENDICE ALLA CONVENZIONE
del
“C I S A P”
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRA I COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO
stipulata in data 28/11/1995 e successive appendici

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di novembre in Grugliasco, presso la sede del CISAP nella sala delle riunioni

TRA

- 1) La Città di Collegno (codice fiscale n. 00524380011), rappresentata dalla Prof.ssa Silvana Accossato, nata a Torino il 25.5.1958, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Collegno, in qualità di sindaco pro - tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 in data 21.10.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) La Città di Grugliasco (codice fiscale n. 01472860012) rappresentata dal Dott. Marcello Mazzù nato a Torino il 16.8.1957, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Grugliasco, in qualità di sindaco pro - tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 9.11.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

I Signori Silvana Accossato e Marcello Mazzù, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione.

PREMESSO

- che i Comuni di Collegno e di Grugliasco hanno optato per la gestione associata dei Servizi Sociali sin dal 1982; avevano, nello stesso tempo, delegato i servizi stessi all' "USSL 24", ai sensi dall'art. 8 delle Leggi Regionali 23 aprile 1982, n. 20 e 13 aprile 1995, n. 62;
- che in data 28 novembre 1995 è stata stipulata tra i Comuni di Collegno e Grugliasco apposita convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142, del Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi alla Persona", indicato anche con la sigla CISAP, con sede in Grugliasco;
- che in data 28 dicembre 1998 è stata stipulata tra i Comuni di Collegno e Grugliasco apposita appendice alla convenzione principale per l'approvazione delle modifiche allo Statuto originario;
- che in data 23 maggio 2001 è stata stipulata tra i Comuni di Collegno e Grugliasco apposita appendice alla convenzione principale per l'approvazione di ulteriori modifiche allo statuto originario;

- che è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche allo statuto, allo scopo di mutare la composizione del consiglio di amministrazione, prevedendo la partecipazione di soli soggetti esterni alle amministrazioni dei comuni consorziati e di regolamentare espressamente la presidenza dell'assemblea nel caso di cessazione dalla carica del presidente;
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari
 - n. 88 in data 21.10.2004 del Comune di Collegno
 - n. 112 in data 9.11.2004 del Comune di Grugliasco
 allegate al presente atto, rispettivamente sotto le lettere B) e C), hanno approvato lo schema della presente appendice alla convenzione principale e le modifiche allo statuto, che si allega sotto la lettera A) al presente atto nel nuovo testo che ne risulta,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

Fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

1. richiamata la convenzione principale in data 28 novembre 1995 e le appendici in data 28 dicembre 1998 e 23 maggio 2001, le parti dichiarano di confermare ed accettare tutto quanto in esse previsto in ogni loro parte e di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale delle stesse;
2. le parti dichiarano inoltre di accettare le modificazioni allo statuto allegato all'appendice alla convenzione in data 23 maggio 2001, approvate con le deliberazioni dei consigli comunali di Collegno e Grugliasco, in premessa citate ed allegate al presente atto;
3. le modifiche di cui al punto precedente si considerano in vigore dal momento della stipula della presente appendice alla convenzione principale;
4. entro tre mesi dalla stipula della presente dovrà essere disposta l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione; il consiglio di amministrazione uscente dura in carica sino all'elezione del nuovo.

La presente scrittura privata redatta in numero tre originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- A) Statuto nel testo comprensivo delle modifiche;
- B) Deliberazione del consiglio comunale di Collegno n. 88 in data 21.10.2004;
- C) Deliberazione del consiglio comunale di Grugliasco n. 112 in data 9.11.2004.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
DEL COMUNE DI COLLEGNO
(*Silvana ACCOSSATO*)
F.to in originale

IL SINDACO
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO
(*Marcello MAZZU'*)
F.to in originale

allegato a) alla convenzione stipulata in data 22 novembre 2004

Testo comprensivo delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Collegno con deliberazione n. 88 in data 21 ottobre 2004 e dal Consiglio Comunale di Grugliasco con deliberazione n. 112 in data 9 novembre 2004.

STATUTO DEL “C I S A P”
Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona
tra i Comuni di Collegno e Grugliasco

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. I Comuni di Collegno e di Grugliasco allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale.

Art. 2 - Finalità

1. Gli enti locali aderenti, in attuazione di quanto previsto nella convenzione ed attraverso l'ente ausiliario "Consorzio", intendono perseguire, nell'ambito del territorio dei comuni associati, un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali nel quadro della normativa sulla materia, nonché per rendere ai cittadini e non, gli altri servizi necessari a garantire la migliore, compatibile, qualità della vita, uniformando la propria attività ai seguenti principi dettati per:
 - prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - svolgere interventi sociali volti, con priorità, a sostenere la famiglia considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;
 - superare la logica dell'assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
 - superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
 - integrare gli interventi ed i servizi sociali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi esistenti sul territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo

- efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
- aprire l'attività del consorzio al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dalla cooperazione;
 - consentire la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sulla efficienza e sulla efficacia dei servizi.
2. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il consorzio assume la gestione degli interventi e dei servizi sociali finalizzati all'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616; dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 112; dalla Legge 8.11.2000, n. 328; dalla Legge regionale 13.4.1995, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra funzione relativa ai servizi sociali attribuita o trasferita ai comuni con legge dello Stato o regionale.
 3. In particolare il consorzio viene chiamato a svolgere la propria attività mediante:
 - interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo sotto forma di assistenza sociale professionale, economica ed assistenza domiciliare;
 - interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, mediante affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei para familiari e persone singole, affidamenti a servizi residenziali tutelari.
 4. L'attività di servizio sociale comporta inoltre la realizzazione di interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
 5. Con riferimento alla programmazione Regionale in materia di interventi e servizi sociali il consorzio provvede a predisporre i programmi zonal di attività e di spesa per la gestione delle attività, nonché a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, domiciliare e tutelare.
 6. Al nuovo organismo è, altresì, possibile conferire, con formale provvedimento di entrambi i comuni e previa intesa con il consiglio di amministrazione, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.
 7. Fatte salve le diverse disposizioni stabilite dalla legge, gli utenti sono chiamati a concorrere ai costi dei servizi erogati, in base agli indirizzi formulati dai comuni e nell'ambito di criteri definiti dai competenti organi consortili.

Art. 3 - Denominazione - Sede

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di: "Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona" e potrà anche essere indicato con la sigla "C I S A P".
2. Il consorzio ha sede legale in Grugliasco.

3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento nell'altro Comune.

Art. 4 - Durata - Nuove adesioni - Recesso

1. La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste agli artt. 3 - 4 - 5 e 14 della convenzione.

Art. 5 - Rapporti con gli enti fondatori

1. Il consorzio opera allo scopo di raggiungere i fini stabiliti nella convenzione e nel presente statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6 - Gli Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Presidente del Consorzio;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore.

Art. 7 – Assemblea

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenti delle comunità locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate ai componenti dell'assemblea.

Art. 8 - Composizione

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni aderenti al Consorzio.
2. Il sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore. La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge.
4. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, che, in base a quanto stabilito nella convenzione, sono determinate nel:
 - 53% per il comune di Collegno;
 - 47% per il comune di Grugliasco.

Art. 9 - Funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione

del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio dei componenti l'assemblea, almeno:
 - cinque giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni ordinarie;
 - tre giorni prima, nelle sessioni straordinarie ;
 - ventiquattro ore prima della seduta, in caso di convocazione d'urgenza.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del consorzio ed in quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del consorzio sono depositati, a disposizione dei componenti dell'assemblea, gli atti relativi all'ordine del giorno. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il consorzio non possa provvedere direttamente, ha facoltà di avvalersi del messo di ciascun comune.
5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la seduta di trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
6. L'assemblea, fintanto che sarà costituita da due soli componenti con quote di partecipazione quasi equivalenti, è validamente costituita solo con l'intervento di entrambi i rappresentanti dei comuni, così come adotta le deliberazioni all'unanimità. Convenzionalmente le quote di partecipazione dei componenti, ai fini del quorum funzionale, si intendono paritarie.
7. Il presidente deve riunire l'assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando gli sia richiesto dal Presidente del consorzio, ovvero dal sindaco dell'altro comune, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. In caso di omissione, provvede il prefetto in via sostitutiva.

Art. 10 - Attribuzioni

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare compete all'assemblea:
 - a) nominare il presidente del Consorzio;
 - b) nominare il consiglio di amministrazione;
 - c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;¹
 - e) approvare gli indirizzi, i programmi socio - assistenziali, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

¹ La lettera d) è stata abrogata con deliberazione del C.C. di Grugliasco n. 12 del 12.4.2001 e del C.C di Collegno n. 24 del 21.3.2001 Essa recitava: “determinare le indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio”

- continuativo, la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea, l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;
- f) approvare il bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - g) determinare i criteri generali per la formulazione da parte del consiglio di amministrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - i) approvare le convenzioni con altri enti e soggetti pubblici per l'estensione dei servizi o l'affidamento mediante convenzione degli stessi, di cui all'art. 36;
 - l) l'esame ed il parere sulle proposte di nuove adesioni nonché la formulazione ai comuni associati di proposte di modifica dello statuto;
 - m) la nomina del segretario del consorzio;
 - n) la nomina del revisore del conto;
 - o) l'esercizio nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti degli enti ausiliari.
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37, commi 3 e 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 atti fondamentali.

Art. 11 - Deliberazioni

- 1. Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
- 2. Le deliberazioni sono validamente adottate soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole di entrambi i componenti l'assemblea.
- 3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 4. Nelle votazioni segrete, in relazione a quanto stabilito al precedente 3° comma, a ciascun rappresentante sarà consegnata un'unica scheda di votazione.
- 5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
- 6. Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

1. Il presidente dell'assemblea è eletto per un quadriennio, previo accordo tra gli stessi due sindaci, a scrutinio palese dall'assemblea per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.
2. Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, sono assolte dall'altro componente dell'assemblea.
3. In tutti i casi di cessazione dalla carica del presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dall'altro componente sino all'elezione del nuovo.

Art. 13 - Attribuzioni

1. Il presidente dell'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
 - d) compie tutti gli atti che nell'ambito del comune sono per legge riservati al sindaco, nei confronti degli enti strumentali dipendenti.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio del consorzio è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato per un quadriennio. Si compone di numero tre consiglieri, compreso il presidente.
3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.
4. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico, che indicherà i requisiti che l'amministratore dovrà possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente documentato con la presentazione dei "curricula".
5. I componenti del consiglio durano in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale. Entro tale termine il consiglio deve essere ricostituito, fatta salva l'eventuale attività di regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito in Legge 15.7.1994, n. 444. I singoli consiglieri che surrogano

componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

6. Il consiglio può essere interamente rinnovato, per comune intesa, anche prima della naturale scadenza stabilita nei commi precedenti, quando si siano tenute elezioni amministrative per l'elezione del sindaco, in uno dei due comuni.
7. Non possono essere nominati consigliere di amministrazione e presidente del consorzio i consiglieri comunali degli enti consorziati e di quelli fruitori dei servizi. Le cariche di consigliere di amministrazione e presidente del consorzio sono inoltre incompatibili con le medesime cariche presso altri consorzi.
8. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.)
9. Nel consiglio di amministrazione entrambi i sessi devono essere rappresentati, salvo motivata impossibilità.

Art. 15 - Elezione - decadenza

1. L'elezione dei consiglieri di amministrazione avviene a scrutinio palese di concerto tra i due sindaci, sulla base di una proposta, sottoscritta da almeno un componente, contenente i nominativi dei candidati alla carica di presidente del consorzio e di consigliere, in seguito alla valutazione dell'elenco dei candidati in base al loro curriculum.
2. La proposta ed il programma contenente gli obiettivi da raggiungere, sono inviati ai comuni consorziati e depositati almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea, nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dal curriculum vitae del candidato consigliere che dovranno, se nominati, dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
3. Qualora l'assemblea non provveda alla ricostituzione del consiglio di amministrazione entro la scadenza del mandato quadriennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato medesimo.
4. In tale periodo l'organo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.
5. Nel caso in cui l'assemblea non proceda alle nomine almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente dell'assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

6. In mancanza della ricostituzione, il consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
7. Nel caso di mancata ricostituzione nei termini stabiliti dai commi precedenti, si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 136 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 - Competenze

1. Il consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socio - assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.
2. Al consiglio d'amministrazione compete altresì:
 - a) approvare i programmi esecutivi, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
 - b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
 - c) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - e) approvare gli accordi con l'Azienda Regionale USL di riferimento, per assicurare l'integrazione fra servizi socio - assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
 - f) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - g) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
 - h) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
 - i) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 17 - Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ovvero a richiesta di uno dei consiglieri o del direttore generale. In caso d'inerzia provvede il presidente dell'assemblea.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il direttore.
5. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
6. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio comunale dei Comuni consorziati.

Art. 18 - Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio. Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.
3. Il Presidente è nominato di concerto tra i due sindaci a scrutinio palese tra i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 18 bis - Attribuzioni

1. Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta il consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;
 - c) sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - d) nomina le commissioni di appalto e di concorso per assunzioni del personale;
 - e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva.

Art. 19 - Consigliere anziano

1. Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del consiglio di amministrazione più anziano di età.

Art. 20 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
- 2.bis Le indennità di carica ed i gettoni di presenza, determinati con decreto ministeriale possono essere incrementati o diminuiti con delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea per i rispettivi componenti.
3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

CAPO III

ORGANI GESTIONALI E TECNOSTRUTTURA

Art. 21 - Principi e criteri generali

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal direttore generale coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostuttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

Art. 22 - Personale

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
4. Il consorzio potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che l'Azienda Regionale USL 5 fosse eventualmente disposta a fornire.

Art.23 - Segretario

1. Il segretario del consorzio, nominato dall'assemblea, è il segretario, o altro funzionario in possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale, di uno dei Comuni consorziati.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario inoltre:

- a) partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali;
- b) roga i contratti dell'ente;
- c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 24 - Direttore

1. Il direttore generale è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del direttore, fatta salva la possibilità di procedere da parte dell'assemblea alla nomina, per chiamata, a sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578.
3. Il direttore generale svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio, sentito il consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
 - d) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e, con voto consultivo, a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - e) ha la sovrintendenza ed il coordinamento delle funzioni dei dirigenti, con poteri di sostituzione nei casi di loro inerzia e, con gli stessi, dirige il personale del consorzio;
 - f) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione o ai dirigenti;
 - g) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110, c. 6 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente dell'assemblea, del presidente del consorzio, o dei dirigenti;

- i) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di dirigente e direttore generale.

Art. 25 - Vicesegretario - Vicedirettore

1. Il consiglio di amministrazione nomina, sentiti rispettivamente il segretario ed il direttore generale, un vicesegretario ed un vicedirettore, provvisti dei requisiti per svolgere le rispettive funzioni, scelti tra i funzionari del livello apicale del consorzio o, in assenza, di un funzionario di uno dei due comuni, in possesso degli stessi requisiti.
2. Essi svolgono funzioni ausiliarie e vicarie sostituendo, rispettivamente, il segretario ed il direttore nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 26 - Dirigenti e funzionari

1. I dirigenti ed i funzionari esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento o nel P.E.G. (Piano esecutivo gestionale), in attuazione dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Essi sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che di specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevuti.

Art. 27 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato rispettivamente dal direttore e dal consiglio di amministrazione alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento;
2. Non possono essere nominati impiegati o direttore del consorzio i consiglieri degli enti locali associati.
3. Il direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28 - Criteri informativi della gestione

1. La gestione del consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

Art. 29 - Patrimonio

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, da trasferimenti degli enti e da acquisizioni successive.
2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 30 - Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione, che può essere costituito da beni immobili e da beni mobili, per quanto attualmente posseduto dall'associazione n. 24 dei comuni di Collegno e Grugliasco, è risultante dall'inventario allegato alla deliberazione dell'assemblea suddetta n. 7 in data 20 aprile 1995, relativa all'approvazione del piano annuale di attuazione delle attività e della spesa.
2. Il consorzio è tenuto a corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
3. Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il consorzio riconosce agli enti aderenti un interesse pari a quello risultante dal piano di ammortamento di un mutuo praticato dalla cassa depositi e prestiti per finanziamenti simili, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.
4. Per i beni conferiti in natura, con l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti dalla convenzione, il consorzio riconosce un interesse determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 31 - Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi vari, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in sede di redazione del bilancio, tra gli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 32 - Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel documento programmatico, nella relazione previsionale e nel bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse sia di carattere ordinario che straordinario.
2. La proposta di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale, sono predisposti dal direttore, adottati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

Art. 33 - Bilancio pluriennale ed annuale

1. Il bilancio pluriennale, adottato in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, ha durata pari al bilancio pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione sono adottati dal consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, e sono approvati dall'assemblea consorziale entro il termine previsto dalla legge.
3. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti dalla legge. In particolare, nella relazione previsionale e programmatica illustrativa, tra l'altro, dei mezzi finanziari di entrata e dei programmi di spesa, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli enti locali per ragioni di carattere sociale.

Art. 34 - Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio di amministrazione.
2. Il rendiconto viene adottato dal consiglio e trasmesso nei cinque giorni successivi al revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
3. Nel caso di perdita di esercizio il consiglio di amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Entro il 30 maggio la relazione del revisore e quella del consiglio di amministrazione, unitamente al rendiconto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

Art. 35 - Contratti ed appalti

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore e gli altri funzionari possono sostenere in economia.

Art. 36 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici, la propria attività e gestire *"per conto"* servizi, a condizioni *"di costo"*, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.
2. Il consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi dei servizi, che costituiscono il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi.

Art. 37 - Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, con procedimento di gara ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito operante in uno dei comuni consorziati.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 38 - Rimozione e sospensione

1. Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 39 - Revoca

1. Il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata all'unanimità dall'assemblea consortile, nelle forme e con le modalità già previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima della modifiche.
2. Alla sostituzione del consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del presidente.

Art. 40 - Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
2. La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

Art. 41 - Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea. Rende possibile, altresì, la vigilanza, degli enti fondatori, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.

Art. 41 bis Diritto di informazione dei Consiglieri comunali dei Comuni aderenti al Consorzio

1. I consiglieri comunali dei comuni aderenti al consorzio hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso del Consorzio utili all'esercizio del mandato.
2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

3. L'accesso si esercita presentando una richiesta formale, eventualmente mediante un modulo appositamente predisposto del quale vengono dotati i Comuni facenti parte del Consorzio. Entro 10 giorni dalla sua presentazione, essa deve essere soddisfatta ovvero deve essere comunicato al richiedente il provvedimento di cui al successivo comma.
4. Con provvedimento motivato, adottato dal Presidente del Consorzio su proposta del Direttore Generale, l'accesso può essere negato o differito per cause ostative derivanti da obblighi di legge.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Presidente del Consorzio comunica all'interessato i tempi, motivando l'eventuale deroga del termine di cui al comma 3, e le modalità di accoglimento.
6. L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti.

Art. 42 - Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 43 - Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata da un revisore, eletto, con le modalità stabilite dalla legge, dall'assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, costituito in esecuzione del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento. La loro attività è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
2. Il regolamento potrà prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
4. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art. 44 - Controllo di gestione

1. Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi - risultati.

CAPO VI

TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.
4. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 46 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del consorzio.
2. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 47 - Accesso e partecipazione

1. I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a

realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Art. 48 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al consorzio.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il consiglio di amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

Art. 49 - Partecipazione del volontariato

1. Il consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.
2. A tal fine presso il consorzio è tenuto un elenco delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nel campo dell'assistenza, iscritte nell'albo regionale e/o comunale aggiornato annualmente e nell'ambito del quale viene costituito un coordinamento.
3. Le associazioni suddette possono comunicare al funzionario incaricato dal consorzio, la propria attività a favore di una persona, di un nucleo familiare o di un gruppo di persone, unitamente al nominativo del responsabile di tale attività.
4. In caso di concomitanza dell'attività con quella del servizio sociale, tra gli operatori interessati ed il responsabile dell'attività di volontariato vengono concordati, con il consenso degli assistiti, interventi coordinati nell'ambito di una programmazione congiunta delle attività.
5. La collaborazione deve avere carattere di continuità ed essere finalizzata al

soddisfacimento delle esigenze espresse dagli assistiti.

6. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

Art. 50 - Partecipazione utenti

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
 - assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
 - promuovere e se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
 - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
3. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati sono comunicati agli enti associati.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 52 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

Art. 53 - Successione e disciplina transitoria

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra all'U.S.L. n. 5 (Associazione dei comuni ex USSL n. 24) nella gestione dei servizi sociali a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc....) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.
2. La prima seduta dell'assemblea, conseguente alla costituzione del consorzio, è convocata e, fino all'elezione del presidente, presieduta dal sindaco del comune sede del consorzio, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di stipula della convenzione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. All'ordine del giorno è iscritta l'elezione del presidente e se coerente al procedimento stabilito dall'art. 15 del presente statuto, del consiglio di amministrazione.
3. L'elezione del consiglio di amministrazione, previa formazione dell'elenco di candidati previsto dall'art. 14 del presente statuto, deve comunque avvenire nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento dell'assemblea, di cui al comma precedente. Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina nel termine assegnato, il presidente del consorzio, nei tre giorni precedenti alla scadenza, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.

4. In caso non si pervenga a decisione, nel termine suddetto il comitato regionale di controllo adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 48 della legge n. 142 del 1990.
5. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il nuovo consorzio si avvale:
 - a) del personale appartenente ai ruoli comunali già distaccato presso l'USSL 24 per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale 23 aprile 1992 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) del personale appartenente ai ruoli provinciali già distaccato presso i comuni o l'USSL 24 fatta salva l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione titolare del rapporto d'impiego;
 - c) del personale eventualmente comandato dall'Azienda Regionale USL 5 fatto salvo il rimborso del costo da parte del consorzio;
 - d) del personale e degli uffici dei comuni associati incaricati, dalle Amministrazioni interessate, di fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.
6. Il consorzio fa propria la pianta organica funzionale dell'USSL, inclusi i posti vacanti che dovranno venir coperti dai comuni singoli ed assume inoltre la gestione del personale comunale già destinato ai servizi socio - assistenziali. Il consorzio prende altresì in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni mobili ed immobili inventariati in capo al Servizio Socio Assistenziale dell'ex USSL 24.
7. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del comune, ove ha sede il consorzio, provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio medesimo non provvederà ad assumere il personale necessario ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.
8. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 180 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune sede del consorzio.

Art. 54 - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche apportate allo statuto

1. Le modifiche apportate allo statuto si considerano in vigore al momento della sottoscrizione dell'appendice alla convenzione stipulata in data 28 novembre 1995.
2. Entro 45 giorni l'Assemblea provvede alla conferma del consiglio di amministrazione sino alla naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, o al suo rinnovo secondo le procedure di cui al medesimo art. 14, nonché alla nomina del Presidente del Consorzio.
3. In caso di inosservanza del termine di cui sopra il Presidente dell'Assemblea, nei

tre giorni precedenti la scadenza, provvede con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.

4. Gli organi uscenti del consorzio durano in carica sino all'elezione dei nuovi, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 10.
5. La nomina del revisore unico avverrà alla scadenza del collegio dei revisori in carica.

Art. 55 - Disciplina transitoria a seguito della modifica dell'art. 14

1. La riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, conseguente alla modifica dell'art. 14 dello Statuto, avviene entro tre mesi dall'esecutività della modifica stessa. In tale sede si procederà alla rinnovazione dell'intero consiglio.
2. Il consiglio d'amministrazione uscente dura in carica sino all'elezione del nuovo.



INDICE

CAPO I - GENERALITA'	1
Art. 1 - Costituzione del Consorzio.....	1
Art. 2 - Finalità.....	1
Art. 3 - Denominazione - Sede.....	2
Art. 4 - Durata - Nuove adesioni - Recesso.....	3
Art. 5 - Rapporti con gli enti fondatori.....	3
CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.....	4
Art. 6 - Gli Organi.....	4
Art. 7 – Assemblea.....	4
Art. 8 - Composizione	4
Art. 9 - Funzionamento.....	4
Art. 10 - Attribuzioni.....	5
Art. 11 - Deliberazioni.....	6
Art. 12 - Presidente dell'Assemblea.....	7
Art. 13 - Attribuzioni.....	7
Art. 14 - Consiglio di amministrazione	7
Art. 15 - Elezione - decadenza.....	8
Art. 16 - Competenze	9
Art. 17 - Adunanze e deliberazioni.....	9
Art. 18 - Presidente del Consorzio.....	10
Art. 18 bis - Attribuzioni	10
Art. 19 - Consigliere anziano.....	11
Art. 20 - Prerogative e responsabilità degli amministratori.....	11
CAPO III - ORGANI GESTIONALI E TECNOSTRUTTURA.....	12
Art. 21 - Principi e criteri generali.....	12
Art. 22 - Personale.....	12
Art.23 - Segretario.....	12
Art. 24 - Direttore.....	13
Art. 25 - Vicesegretario - Vicedirettore.....	14
Art. 26 - Dirigenti e funzionari.....	14
Art. 27 - Incompatibilità e responsabilità.....	14
CAPO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'	15
Art. 28 - Criteri informativi della gestione.....	15
Art. 29 - Patrimonio.....	15

Art. 30 - Capitale di dotazione.....	15
Art. 31 - Trasferimenti per partecipazione alle spese.....	16
Art. 32 - Programmazione.....	16
Art. 33 - Bilancio pluriennale ed annuale.....	16
Art. 34 - Rendiconto della gestione.....	17
Art. 35 - Contratti ed appalti.....	17
Art. 36 - Convenzioni, concessioni e partecipazioni.....	17
Art. 37 - Servizio di tesoreria.....	17
CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO.....	18
Art. 38 - Rimozione e sospensione.....	18
Art. 39 - Revoca.....	18
Art. 40 - Decadenza.....	18
Art. 41 - Raccordo con gli enti.....	18
Art. 41 bis Diritto di informazione dei Consiglieri comunali.....	18
dei Comuni aderenti al Consorzio.....	18
Art. 42 - Interventi degli amministratori.....	19
Art. 43 - Revisore dei conti.....	19
Art. 44 - Controllo di gestione.....	20
CAPO VI - TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE.....	21
Art. 45 - Trasparenza.....	21
Art. 46 - Albo delle pubblicazioni.....	21
Art. 47 - Accesso e partecipazione.....	21
Art. 48 - Azione popolare.....	22
Art. 49 - Partecipazione del volontariato.....	22
Art. 50 - Partecipazione utenti.....	23
CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	24
Art. 51 - Funzione normativa.....	24
Art. 52 - Disposizione finale.....	24
Art. 53 - Successione e disciplina transitoria.....	24
Art. 54 - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche apportate allo statuto.....	25
Art. 55 - Disciplina transitoria a seguito della modifica dell'art. 14.....	26